VERBALE DI MODIFICA DELLO STATUTO
"QUATTRO ZAMPE IN FAMIGLIA"

Varese, 17 maggio 2023

Sono presenti i signori:

Loredana Verga, nata a Varese il 22 gennaio 1967, residente a Varese in via Virgilio 45
C.F. VRGLDN67A62L682Q

Emanuele Verga, nato a Varese il 27 novembre 1991, residente a Varese in via Virgilio 45
C.F VRGMNL91S27L682V

Gabriele Ferraris, nato a Varese il 21 agosto 1965, residente a Varese in via B. Zenale 10
C.F. FRRGRL65M21L682M

I presenti chiamano a svolgere la funzione di Presidente dell'assemblea costitutiva la Sig.ra Loredana Verga la quale accetta e nomina il Sig. Ferraris Gabriele quale Segretario.

Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm e ii.) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata "**Quattro Zampe in Famiglia**", di seguito denominata "*Associazione*". La denominazione sociale dell'*Associazione*, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "**Quattro Zampe in Famiglia Ets**".

L'*Associazione* è retta dalle norme contenute nello statuto, così come variato ed unanimente approvato dalla presente Assemblea, il quale è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera "A".

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Varese, 17/05/2023

Firma

Loredana Verga

Emanuele Verga

Gabriele Ferraris

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese - Ufficio Territoriale di Gavirate

Registrato a Gavirate il 22/5/2023
al N. 407 Serie 3
Esatti Euro 200 cadauno
€ ..... di cui Tras. € .....

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Cinzia

ALLEGATO A

Allegato all'atto
n. 407/2023

STATUTO
QUATTRO ZAMPE IN FAMIGLIA

DENOMINAZIONE

Art. 1. Con la denominazione "Quattro Zampe in Famiglia" è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale che intende fare richiesta per conseguire la qualificazione di Ente del Terzo Settore (D.Lgs 117/17)

Art. 2. L'Associazione ha sede in Varese, via Virgilio n° 45; altre sedi potranno essere istituite nel territorio italiano.

SCOPI

Art. 3. Gli scopi dell'Associazione sono relativi ad "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281" ovvero:

3.1 utilizzare i moderni strumenti digitali per tutelare la vita ed il benessere di animali domestici, in particolare cani e gatti, affinché possano essere adottati in modo consapevole ed informato

3.2 facilitare l'incontro di cani e gatti ospiti di canili, gattili, rifugi, con le famiglie che desiderano adottarli

3.3 promuovere la visibilità online degli animali indipendentemente dalla dimensione, storicità e geolocalizzazione delle strutture ospitanti;

3.4 offrire alle persone ed alle famiglie un unico strumento, mediante il quale incontrare il maggior numero possibile di cani e gatti, per trovare il nuovo membro della famiglia.

Al fine di conseguire i propri scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie, previa approvazione del Comitato Esecutivo:
- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie ritenute necessarie o utili dal Comitato esecutivo;
- accettare lasciti, donazioni e contributi, stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- compiere qualsiasi operazione bancaria attiva e passiva;
- produrre o far produrre materiale divulgativo.

Art. 4. La durata dell'Associazione è illimitata.

MEMBRI

Art. 5. Ogni persona che desidera divenire membro dell'Associazione "Quattro Zampe in Famiglia" deve farne richiesta scritta al Comitato esecutivo, organo competente per decidere in merito e pagare la quota annuale.

Art. 6. Ogni membro ha la facoltà di dimettersi secondo la sua volontà. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo. Il Comitato può ritenere dimissionaria la persona che non paga la quota sociale da oltre un anno.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7. Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei membri;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Tesoriere.

ASSEMBLEA

Art. 8. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituita da tutti i membri.
Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, di regola entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio sociale, su iniziativa del Comitato esecutivo, mediante comunicazione scritta e diretta a ciascun associato ovvero mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta del comitato o di 1/5 dei membri.
Ogni membro ordinario ha diritto ad un voto se in regola con la quota sociale annuale.

Art. 9. Competenze dell'Assemblea:

a) approva gli statuti dell'Associazione e le sue successive modifiche;
b) approva i rapporti di attività e di gestione, nonché il rendiconto consuntivo e preventivo;
c) nomina il Presidente effettivo, i membri del Comitato ed il Tesoriere;
d) delibera sui temi portati all'ordine del giorno;
e) stabilisce la quota sociale su proposta del Comitato;
f) pronuncia lo scioglimento dell'Associazione e decide la destinazione del patrimonio.

Art. 10. L'Assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti.
Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei membri presenti, riservate le decisioni di cui all'articolo 21.
In caso di parità decide il voto del Presidente effettivo dell'Associazione.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 11. Il Comitato esecutivo è composto da 2 fino a 7 membri, nominati per un periodo di 2 anni e sempre rieleggibili.
Esso comprende un Presidente effettivo, un Vicepresidente ed un Segretario.

Art. 12. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente secondo necessità o quando ne faccia richiesta uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 13. Il Comitato esecutivo prende tutte le iniziative utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ed esercita tutte le competenze che non sono espressamente attribuite ad altri organi. In particolare l'approvazione dei regolamenti interni dei vari settori, nonché quelli per il finanziamento dell'associazione.

Esso nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario e, eventualmente, un Presidente onorario senza rappresentanza. Può costituire altre commissioni o gruppi di lavoro per gestire singoli settori di attività.

Art. 14. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi.
L'Associazione è vincolata dalla firma individuale del Presidente e, in caso di assenza, da quella del Vicepresidente.

TESORIERE

Art. 15. Questo membro è eletto dall'Assemblea e verifica la gestione dei conti.
Nominato dall'Assemblea per un periodo di 1 anno e rieleggibile, il tesoriere non può far parte del Comitato esecutivo.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 16. I fondi dell'Associazione sono costituiti:
a) dalle quote annue dei membri;
b) da doni, sussidi e legati;
c) dai proventi di attività e manifestazioni;
d) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 17. I fondi raccolti servono al funzionamento dell'Associazione ed a sostenere le attività svolte.
Il Comitato esecutivo decide della loro destinazione.

Art. 18. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio verranno predisposti dal Comitato esecutivo il rendiconto consuntivo e quello preventivo.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Art. 19. Le modifiche dello statuto sono valide se vengono approvate a maggioranza dei voti dei membri presenti all'Assemblea ordinaria, purché generale, o dall'Assemblea straordinaria, convocata allo scopo, con voto a favore dei 2/3 dei presenti.

Art. 20. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale straordinaria, convocata espressamente allo scopo. La decisione deve essere approvata dai 2/3 dei membri presenti.

Art. 21. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

È esclusa la suddivisione del patrimonio fra i membri.